Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO STORNARELLA – ORDONA
Viale dott. P. Cantatore n. 1 - 71048 STORNARELLA (FG)
Presidenza e Uffici - Tel. n. 0885/432123 Cod.Fisc. 90015640718 Cod. Mecc. FGIC83800E
E-mail: fgic83800e@istruzione.it www.istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it E- mail:fgic83800e@pec.istruzione.it

Prot. (in calce) Stornarella, 27 novembre 2026

Al personale docente a **tempo determinato**
I.C. "Aldo Moro"
Stornarella-Ordona
Al DSGA
Al sito

Oggetto: Fruizione ferie personale a tempo determinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione n. 21780 dell'8 luglio 2022;

VISTO l'art. 38 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, che dispone espressamente: «Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative»;

VISTA la nota dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia, prot. n. 244147 del 26/11/2024;

CONSIDERATA la necessità di fornire al personale docente con contratto a tempo determinato indicazioni puntuali in merito alle modalità di fruizione delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro;

INFORMA

il personale docente con contratto a tempo determinato che le ferie maturate devono essere fruite, compatibilmente con le disposizioni normative e contrattuali vigenti, nei periodi di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario scolastico e nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche e la scadenza del contratto di lavoro.

Si richiama, al riguardo, l'attenzione del personale sulla necessità di presentare tempestivamente apposita istanza di fruizione delle ferie, in quanto la mancata richiesta, in assenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, può comportare la perdita del diritto alle ferie non godute e alla relativa indennità sostitutiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISPONE

che tutto il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, compreso quello con contratto fino al 30 giugno, presenti apposita istanza per la fruizione delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, individuati dal calendario scolastico regionale della Regione Puglia per l'a.s. 2026/2027, approvato con D.G.R. n. 315 del 24/03/2026, nonché nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2027, come da deliberazione del Consiglio di Istituto n. 126 del 18/05/2026.

La mancata presentazione dell'istanza di fruizione delle ferie nei periodi sopra indicati, laddove sussistano i presupposti normativi per la loro fruizione, potrà comportare la perdita del diritto alle ferie non godute e alla conseguente indennità sostitutiva, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che il personale docente potrà fruire, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla disciplina contrattuale vigente, di un massimo di sei giornate di ferie, se maturate, anche durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche.

La presente disposizione è finalizzata a garantire la corretta programmazione e fruizione delle ferie spettanti al personale interessato, nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Anna Valvano

Firmato dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Anna Valvano
27/11/2026 11:10:47